

## **1. Definizioni**

- 1.1. In queste Condizioni Generali di Appalto (come di seguito definite) i seguenti termini hanno il significato qui di seguito loro attribuito:
- 1.1.1. **Appaltatore**: la società identificata al fondo di queste Condizioni Generali di Appalto;
  - 1.1.2. **Capitolato**: tutta la documentazione contrattuale predisposta dal Committente, relativa alle caratteristiche qualitative, tecniche, funzionali e di affidabilità dei Servizi richiesti, inclusi gli standard tecnici e qualitativi, gli schemi, i piani, le procedure, le linee guida e simile documentazione predisposta dal Committente in relazione alla prestazione dei Servizi;
  - 1.1.3. **Committente**: la società in nome e per conto della quale FGP, in forza di specifico mandato, emette l'Ordine o conclude il relativo Contratto di Appalto;
  - 1.1.4. **Condizioni Generali di Appalto**: queste Condizioni Generali di Appalto per la Prestazione di Servizi;
  - 1.1.5. **Contratto di Appalto**: alternativamente: (i) un Ordine Chiuso e l'accettazione dello stesso da parte dell'Appaltatore, sia essa espressa che per comportamento concludente (a puro titolo esemplificativo qualora l'Appaltatore inizi l'esecuzione del Servizio), senza modifiche, eccezioni e/o condizioni di qualsivoglia genere, salvo che queste siano state concordate per iscritto tra le Parti; e/o (ii) un contratto specifico/accordi scritti intervenuti tra le Parti che includono il Capitolato, queste Condizioni Generali di Appalto;
  - 1.1.6. **Normale di Legge**: tutte le disposizioni di legge e regolamentari in vigore all'atto della sottoscrizione del Contratto di Appalto e pro tempore vigenti per tutto il periodo di esecuzione dello stesso, ivi incluse, in via non esaustiva: (i) le Norme di Legge a Tutela della Sicurezza e dell'Ambiente; (ii) la legge italiana, qualora essa sia applicabile al Contratto di Appalto; e/o le norme di legge dello Stato dove il Servizio viene prestato ai sensi dell'Articolo 28;
  - 1.1.7. **Norme di Legge a Tutela della Sicurezza e dell'Ambiente**: qualsiasi disposizione sancita da una Norma di Legge che l'Appaltatore dovrà rispettare ed applicare nei confronti dei suoi dipendenti, relativa alla: (i) normativa in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro di cui D. Lgs 81/2008 e successive modifiche intervenute o analoga normativa in vigore nello Stato dove il Servizio viene prestato ai sensi dell'Articolo 28; e alla (ii) normativa in materia ambientale e di prevenzione dell'inquinamento causato da attività industriali;
  - 1.1.8. **"Ordine"**: ordine Aperto e/o Ordine Chiuso;
  - 1.1.9. **"Ordine Aperto"**: l'ordine scritto emesso da FGP in nome e per conto del Committente e trasmesso all'Appaltatore per posta o via internet con file elettronico, che contempla la previsione non vincolante per il Committente del Servizio che potrà essere richiesto e nel quale sono riportati i termini e le condizioni generali relativi all'esecuzione dello stesso, (in via esemplificativa e non esaustiva l'importo massimo e previsivo di spesa annuale, il listino prezzi concordato tra le Parti, la natura dei Servizi, etc.) e che incorpora integralmente queste Condizioni Generali di Appalto nonché il Capitolato;
  - 1.1.10. **"Ordine Chiuso"**: la richiesta scritta e/o l'ordine scritto emesso da FGP in nome e per conto del Committente e trasmesso all'Appaltatore, per posta o via internet con file elettronico, che contempla la richiesta vincolante per il Committente di eseguire il Servizio, nel quale sono riportati i termini e le condizioni specifiche relative all'esecuzione dello stesso e che incorpora integralmente queste Condizioni Generali di Appalto, l'Ordine Aperto laddove esistente, nonché il Capitolato ed eventuali specifici contratti/ accordi scritti intervenuti tra le Parti;
  - 1.1.11. **Parte/i**: il Committente e/o l'Appaltatore;

# CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI



Data: 02/12/2011

Prot. CGA 07 rev. 2

Pag 2 di 15

- 1.1.12. **Prezzo:** l'importo indicato nel Contratto d'Appalto che il Committente corrisponde all'Appaltatore a titolo di corrispettivo onnicomprensivo per lo svolgimento del Servizio, inclusi i costi relativi alla sicurezza, al netto di IVA e di qualsiasi altra imposta applicabile;
- 1.1.13. **Report Mensile:** laddove previsto dal Contratto di Appalto, il report predisposto dall'Appaltatore, sulla base del modello concordato con il Committente e consegnato a quest'ultimo entro il giorno venti (20) di ogni mese, che riporta tutte le informazioni, i dati ed i dettagli necessari al fine di verificare la corretta esecuzione dei Servizi e gli ulteriori ragionevoli dettagli richiesti dal Committente, di cui all'Articolo 11;
- 1.1.14. **Report Finale:** laddove previsto dal Contratto di Appalto, il report predisposto dall'Appaltatore, sulla base del modello concordato con il Committente e consegnato a quest'ultimo alla conclusione del Servizio con il quale viene comunicata la conclusione del Servizio con un'esauritiva riepilogazione di tutte le attività eseguite;
- 1.1.15. **Servizio/i:** tutte le attività richieste dal Committente all'Appaltatore con uno specifico Contratto di Appalto e ivi specificatamente individuate;
- 1.1.16. **Standard di Qualità:** gli standard minimi di qualità, efficienza ed economicità del Servizio, così come specificati nel Contratto di Appalto, che l'Appaltatore dovrà rispettare durante l'intera durata del Contratto di Appalto stesso;
- 1.1.17. **Variante/i d'Ordine:** le istruzioni scritte emesse dal Committente ed accettate per iscritto o per comportamento concludente dall'Appaltatore (a puro titolo esemplificativo qualora l'Appaltatore inizi l'esecuzione del Servizio) per introdurre una modifica o una variante al Servizio in corso di erogazione, ai sensi dell'Articolo 10.

## 2. Ambito di applicazione delle Condizioni Generali Di Appalto

- 2.1. Lo scopo di queste Condizioni Generali di Appalto è quello di stabilire i termini e le condizioni che, unitamente alle specifiche condizioni riportate nel relativo Contratto di Appalto, disciplineranno l'esecuzione dei Servizi.
- 2.2. Le Condizioni Generali di Appalto, così come integrate da uno specifico Contratto di Appalto, contengono gli unici termini e condizioni a cui il Committente intende affidare all'Appaltatore l'esecuzione dei Servizi.
- 2.3. Non troveranno applicazione, e non potranno in alcun caso essere considerate parte integrante delle Condizioni Generali di Appalto e/o del Contratto di Appalto, le condizioni generali di prestazione di servizi dell'Appaltatore, eventuali termini e condizioni riportati nell'offerta o nell'accettazione dell'Ordine o altri documenti trasmessi dall'Appaltatore. L'Appaltatore espressamente rinuncia al diritto di far valere tali diversi termini e condizioni, a meno che sia intervenuta un'accettazione scritta degli stessi da parte del Committente.
- 2.4. Queste Condizioni Generali di Appalto sono efficaci a decorrere dalla data in cui l'Appaltatore le sottoscrive e si applicano a qualsiasi Contratto di Appalto già in corso di esecuzione a tale data o, se successivamente stipulato, che espressamente richiami le presenti Condizioni Generali di Appalto.

## 3. Affidamento dell'Appalto

- 3.1. Il Committente affida all'Appaltatore lo svolgimento dei Servizi mediante la conclusione di uno specifico Contratto di Appalto e l'Appaltatore accetta tale incarico, sulla base dei termini e delle condizioni di cui a queste Condizioni Generali di Appalto ed al relativo Contratto di Appalto. Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali di Appalto, il Committente non assume alcun obbligo in merito all'emissione di successivi Ordini o alla sottoscrizione di successivi Contratti di Appalto, restando peraltro inteso che le eventuali stime che dovessero essere fornite o saranno fornite dal Committente all'Appaltatore relative alla quantificazione delle attività oggetto del Servizio sono da considerarsi puramente indicative e non costituiscono o implicano alcun obbligo e/o garanzia da parte del Committente.

Classificazione:  
**RISERVATO**

Proprietà intellettuale FIAT Group Purchasing S.R.L. a s.u.  
Il presente documento non può essere riprodotto né portato a conoscenza di terzi  
senza autorizzazione scritta di FIAT Group Purchasing S.R.L.

#### **4. Autonomia ed indipendenza dell'Appaltatore**

- 4.1. Con la sottoscrizione del Contratto di Appalto, l'Appaltatore dichiara e garantisce quanto segue:
- 4.1.1. che i Servizi saranno prestati a regola d'arte e con la miglior diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;
  - 4.1.2. di aver accuratamente valutato ed accettato: (i) le specifiche caratteristiche qualitative, tecniche e di affidabilità del Servizio richieste dal Committente di cui al Contratto di Appalto; e (ii) la propria capacità di eseguire il Servizio nel pieno rispetto delle Condizioni Generali di Appalto e del Contratto di Appalto;
  - 4.1.3. di essere in possesso all'atto della sottoscrizione del Contratto di Appalto di tutte le preventive licenze e/o autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento del Servizio oggetto del Contratto di Appalto;
  - 4.1.4. di disporre: (i) di personale adeguato per numero, esperienza e conoscenze tecniche; (ii) di attrezzature/apparecchiature conformi ai requisiti previsti dalle Norme di Legge a Tutela della Sicurezza e dell'Ambiente, dotate delle caratteristiche tecniche adeguate alle specificità del Servizio ed ai luoghi di lavoro dove dovranno essere utilizzate; e (iii) di tutte le risorse, incluse quelle finanziarie, che sono necessarie per lo svolgimento del Servizio;
  - 4.1.5. di essere esclusivamente responsabile per le modalità di organizzazione, mediante propri mezzi e risorse, dello svolgimento del Servizio, senza alcun vincolo di dipendenza e/o di subordinazione nei confronti del Committente;
  - 4.1.6. di essere venuto a conoscenza, al momento della sottoscrizione del Contratto di Appalto, di tutte le informazioni tecniche di cui al Contratto di Appalto e di sicurezza, necessarie per lo svolgimento del Servizio, e di impegnarsi a compiere il Servizio nel rispetto delle stesse e delle Norme di Legge;
  - 4.1.7. di fornire ed aggiornare tutta la documentazione necessaria e/o utile al Committente per effettuare la valutazione dell'idoneità tecnico/professionale dell'Appaltatore (ivi inclusi, in via esemplificativa e non esaustiva: i costi della sicurezza, il numero degli infortuni dei lavoratori degli ultimi tre anni, etc. );
  - 4.1.8. di assicurare al proprio personale dipendente una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle eventuali norme contrattuali a carattere collettivo in vigore nello Stato dove il Servizio dovrà essere prestato nonché ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi ed oneri ad essi inerenti. In particolare, l'Appaltatore per la realizzazione del Servizio si impegna a: (i) avvalersi esclusivamente di personale regolarmente assunto secondo le Norme di Legge con il divieto di far ricorso, anche su base temporanea, all'utilizzo di persone che non siano munite delle necessarie autorizzazioni, permessi di Pubblica Sicurezza, Ispettorato del Lavoro e Comunali e relativi nulla osta eventualmente richiesti dalle Norme di Legge; (ii) assolvere a tutte le formalità relative alla contribuzione sociale ed assicurativa per tutto il personale proprio ed eventualmente di propri terzi ausiliari, secondo quanto previsto dalle Norme di Legge;
  - 4.1.9. di garantire al Committente che tutti gli oneri legali, economici e assicurativi, previdenziali, contrattuali e di qualsiasi altro genere, derivanti dal rapporto di lavoro con il proprio personale ed i propri terzi ausiliari, sono e rimarranno a proprio integrale ed esclusivo carico. In particolare l'Appaltatore, in caso di qualsivoglia azione, giudiziale e non, richiesta, pretesa avanzata nei confronti del Committente dal proprio personale dipendente e da propri terzi ausiliari, da Enti Previdenziali o da Pubbliche Autorità dell'Amministrazione Finanziaria, si impegna anche dopo la scadenza del Contratto di Appalto a: (i) intervenire prontamente per porre rimedio alla eventuale inadempienza o irregolarità contestata; (ii) fornire al Committente qualsiasi informazione e documentazione necessaria; (iii) mantenere il Committente manlevato ed indenne da qualsivoglia rivendicazione e/o azione avanzata dai soggetti suindicati in relazione alle attività di cui al Servizio; e (iv) rimborsare al Committente qualsiasi onere e spesa

# CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI



Data: 02/12/2011

Prot. CGA 07 rev. 2

Pag 4 di 15

sostenuta in conseguenza delle suddette azioni, autorizzando fin da ora il Committente stesso a trattenere l'ammontare degli oneri e delle spese sostenute, dalle somme dovute all'Appaltatore;

- 4.1.10. di fornire ogni 3 (tre) mesi e comunque in ogni momento e su semplice richiesta del Committente, qualsiasi notizia ed informazione necessaria alla conoscenza della situazione contrattuale retributiva, contributiva e della posizione assicurativa obbligatoria (di seguito la "Documentazione Contrattuale Obbligatoria") dei propri dipendenti e dei propri terzi ausiliari (quale in via non esaustiva il Documento Unico di Regolarità Contributiva: "DURC" o altro documento equivalente nello Stato in cui dovrà essere svolto il Servizio).
- 4.2. Ai sensi del successivo articolo 13.1, il Committente si riserva il diritto di sospendere, allo scadere delle singole scadenze, il pagamento del Prezzo, qualora la Documentazione Contrattuale Obbligatoria non venga esibita o non risulti idonea. In tal caso il Committente si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, che sin d'ora accetta, di rilasciare apposita delega a favore di un intermediario abilitato indicato dal Committente stesso, per verificare presso gli Enti Previdenziali o Pubbliche Autorità dell'Amministrazione Finanziaria la regolarità retributiva, contributiva e la posizione assicurativa obbligatoria dei propri dipendenti e dei propri terzi ausiliari. Fatti salvi gli obblighi dell'Appaltatore di cui all'articolo 4.1.9, qualora all'esito di tale verifica venisse accertata un'irregolarità retributiva e/o contributiva e/o assicurativa dei suoi dipendenti o dei terzi ausiliari, l'Appaltatore si impegna a: (i) intervenire prontamente per porre rimedio alla eventuale inadempienza o irregolarità riscontrata; e (ii) a tenere manlevato ed indenne il Committente da qualsivoglia costo o spesa sostenuti in relazione a tale verifica in aggiunta a quanto eventualmente dovuto ai sensi dell'Articolo 4.1.9;
- 4.3. Nel corso dello svolgimento del Contratto di Appalto, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Committente tutte le relative informazioni di natura finanziaria che il Committente possa ragionevolmente richiedere per valutare e monitorare la continua capacità dell'Appaltatore di svolgere, correttamente e nei tempi richiesti, il Servizio ivi espressamente inclusi i bilanci approvati e, ove disponibili i bilanci certificati.
- 4.4. L'Appaltatore co-opererà con il Committente, e con i suoi dipendenti, rappresentanti e consulenti per conformarsi a qualsivoglia ragionevole istruzione, richiesta e direttiva che il Committente possa emettere in relazione ad un Contratto di Appalto ed allo svolgimento del relativo Servizio anche nel caso di Varianti d'Ordine.
- 4.5. Un eventuale comportamento difforme dell'Appaltatore rispetto a quanto qui sopra dichiarato e garantito: (i) non esimerà in alcun modo l'Appaltatore da qualsivoglia responsabilità prevista in queste Condizioni Generali di Appalto e/o nel Contratto di Appalto; e (ii) comporterà l'obbligo dell'Appaltatore di tenere il Committente manlevato ed indenne da tutti i danni che dovessero derivare dal mancato rispetto da parte dell'Appaltatore di quanto qui sopra dichiarato e garantito.
- 4.6. L'Appaltatore riconosce e prende atto che il rispetto di quanto previsto nel presente Articolo 4, costituisce condizione essenziale per il Committente per concludere il Contratto di Appalto e che in conseguenza di qualsivoglia inadempimento delle obbligazioni di cui al presente Articolo 4, il Committente potrà subire dei danni. Il Committente pertanto si riserva di verificare in ogni momento il corretto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall'Appaltatore in questo Articolo 4, e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti, il Committente potrà risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'Articolo 22, qualora a seguito di tale verifica riscontri da parte dell'Appaltatore un inadempimento alle obbligazioni qui assunte.

## 5. Obbligo dell'Appaltatore di conformarsi alle Norme di Legge a Tutela della Sicurezza e dell'Ambiente

- 5.1. Durante lo svolgimento del Servizio, l'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dalle Norme di Legge a Tutela della Sicurezza e dell'Ambiente.

Classificazione:  
**RISERVATO**

Proprietà intellettuale FIAT Group Purchasing S.R.L. a s.u.  
Il presente documento non può essere riprodotto né portato a conoscenza di terzi  
senza autorizzazione scritta di FIAT Group Purchasing S.R.L.

## CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI



Data: 02/12/2011

Prot. CGA 07 rev. 2

Pag 5 di 15

- 5.2. Nel caso in cui il Servizio debba essere reso presso locali o aree produttive del Committente, l'Appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai suoi dipendenti, terzi ausiliari e dagli eventuali sub-appaltatori, tutte le istruzioni, linee guida che gli saranno fornite dal Committente sugli eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui dovrà operare nel rispetto della misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Committente per prevenire tali rischi.
- 5.3. In adempimento a quanto previsto dall'Articolo 5.2, l'Appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai suoi dipendenti, terzi ausiliari e dagli eventuali sub-appaltatori, tutte le Norme di Legge a Tutela della Sicurezza e dell'Ambiente.
- 5.4. Con la sottoscrizione del Contratto di Appalto, l'Appaltatore dà atto che, in accordo con il Committente, ha provveduto ad effettuare un sopralluogo presso i locali in cui sarà erogato il Servizio allo scopo di valutare quanto necessario per l'esecuzione del Contratto di Appalto senza che il medesimo causi alcun intralcio alle normali attività produttive, e a predisporre d'intesa con il Committente, qualsivoglia piano di sicurezza analisi e relativa documentazione che l'Appaltatore da solo o insieme al Committente dovrà predisporre per rispettare una qualsivoglia Norma di Legge.
- 5.5. Laddove necessario, all'atto della sottoscrizione del Contratto di Appalto, l'Appaltatore dà atto che in accordo con il Committente è stato predisposto il documento unico di valutazione dei rischi (qui definito il "DUVRI") o altro documento equivalente nello Stato in cui il Servizio dovrà essere svolto, che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento dovrà essere allegato al relativo Contratto di Appalto a pena di nullità assoluta del medesimo. I costi relativi alla sicurezza per i rischi interferenziali individuati con il DUVRI o altro documento equivalente nello Stato in cui il Servizio dovrà essere svolto, verranno indicati espressamente nel DUVRI e/o nel relativo Contratto di Appalto. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere nuovi rischi di interferenza legati alla presenza di altre imprese o alle diverse modalità di svolgimento del Servizio o alla richiesta di servizi aggiuntivi, l'Appaltatore d'intesa con il Committente dovrà: (i) provvedere a valutare i nuovi rischi di interferenza; (ii) definire le misure più opportune da intraprendere per eliminare i suddetti rischi; e (iii) redigere un nuovo DUVRI o altro documento equivalente nello Stato in cui il Servizio dovrà essere svolto, che dovrà essere allegato al relativo Contratto di Appalto a pena di nullità assoluta del medesimo.
- 5.6. In aggiunta a quanto sopra previsto, l'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente, entro 3 (tre) giorni da loro accadimento, qualsiasi infortunio occorso al proprio personale dipendente e/o ai propri terzi ausiliari e/o ad eventuali sub-appaltatori debitamente autorizzati per iscritto dal Committente durante lo svolgimento del Servizio, specificando la causa, le modalità e la gravità dell'evento nonché eventuali sopralluoghi e verifiche effettuate dalle Pubbliche Autorità Competenti.
- 5.7. L'Appaltatore terrà costantemente informato il Committente degli eventuali sviluppi clinici ed amministrativi dell'evento infortunistico.
- 5.8. All'atto della sottoscrizione del Contratto di Appalto, l'Appaltatore si impegna ad indicare al Committente un proprio preposto responsabile dell'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Articolo 5 ed a munire il proprio personale dei documenti identificativi necessari per ottenere l'autorizzazione all'accesso agli stabilimenti produttivi del Committente (qui definiti gli "Stabilimenti"). L'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti, terzi ausiliari e dagli eventuali sub-appaltatori, le norme di accesso e di permanenza negli Stabilimenti, che gli verranno consegnate dal Committente stesso al momento dell'autorizzazione all'ingresso agli Stabilimenti e della consegna dei documenti identificativi al proprio personale.
- 5.9. Salvo che intervengano diversi accordi scritti tra le Parti, l'Appaltatore durante l'esecuzione del Contratto di Appalto si impegna, a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità, a provvedere in qualità di produttore dei rifiuti generati dallo svolgimento del Servizio, allo smaltimento degli stessi, stoccandoli preventivamente in un'apposita area messa a disposizione dal Committente all'interno del proprio stabilimento produttivo o conferendoli

Classificazione:  
**RISERVATO**

Proprietà intellettuale FIAT Group Purchasing S.R.L. a s.u.  
Il presente documento non può essere riprodotto né portato a conoscenza di terzi  
senza autorizzazione scritta di FIAT Group Purchasing S.R.L.



# CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI



Data: 02/12/2011

Prot. CGA 07 rev. 2

Pag 6 di 15

direttamente a soggetti terzi autorizzati al trasporto e allo smaltimento degli stessi, nel rispetto delle Norme di Legge a Tutela della Sicurezza e dell'Ambiente, previa autorizzazione scritta del Committente all'ingresso negli Stabilimenti.

5.10. Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore delle obbligazioni previste dal presente Articolo 5, legittimerà il Committente a risolvere lo specifico Contratto di Appalto ai sensi dell'Articolo 22.

## 6. Livello di Servizio e penali

- 6.1. L'obbligo dell'Appaltatore è quello di eseguire il Servizio in conformità: (i) al Contratto d'Appalto; (ii) al Capitolato; ed (iii) agli Standard di Qualità definiti nello specifico Contratto di Appalto, nel rispetto di qualsivoglia Norma di Legge.
- 6.2. Durante l'intera durata del Contratto di Appalto, il Committente avrà il diritto di verificare in qualsiasi momento e senza preavviso, gli Standard di Qualità, il rispetto del Capitolato ed il corretto adempimento del Servizio reso, se necessario anche mediante accesso ai locali in cui il Servizio viene eseguito, previo accordo con l'Appaltatore.
- 6.3. Qualora a seguito di dette verifiche, il Committente dovesse accertare che l'esecuzione del Servizio non procede a regola d'arte, nel rispetto degli Standard di Qualità e del Capitolato nonché secondo le condizioni previste nel Contratto di Appalto e in queste Condizioni Generali di Appalto, il Committente invierà una comunicazione scritta all'Appaltatore assegnandogli un congruo termine non superiore a 7 (sette) giorni, (qui definito "Periodo di Grazia 1"), per provvedere ad eliminare la causa delle irregolarità /inadempimenti /anomalie riscontrate (qui di seguito l' "Anomalia").
- 6.4. Allo scadere del Periodo di Grazia 1 in mancanza di eliminazione della Anomalia, il Committente concederà all'Appaltatore ulteriori 20 (venti) giorni, (qui definito "Periodo di Grazia 2") per rimediare all' Anomalia e potrà applicare all'Appaltatore una penale pari al 1% del Prezzo complessivo previsto per i Servizi o, ove la durata prevista per i Servizi sia pluriennale, del Prezzo annuale del Servizio cui l'Anomalia si riferisce, per ogni giorno di ritardo rispetto al Periodo di Grazia 1. Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia posto rimedio all' Anomalia entro il Periodo di Grazia 2, il Committente stesso potrà riservarsi la facoltà di risolvere il relativo Contratto di Appalto ai sensi dell'Articolo 22, fatto salvo il diritto risarcimento del maggior danno. In tal caso, ad eccezione di quanto previsto dall'Articolo 22 il Committente non sarà tenuto a concedere il Termine ai sensi dell'Articolo 22 e la risoluzione sarà efficace dalla data di spedizione della comunicazione da parte del Committente nella quale quest'ultimo dichiara di volersi avvalere del diritto di risolvere il Contratto di Appalto.
- 6.5. Le penali previste dal presente Articolo saranno oggetto di compensazione finanziaria tra le Parti ai sensi dell'Articolo 13.1(ii).

## 7. Garanzie del Servizio

- 7.1. Qualora nel corso dello svolgimento del Servizio, l'Appaltatore dovesse provvedere alla sostituzione di parti di ricambio (qui di seguito le "Parti di Ricambio") di un bene di proprietà del Committente, (qui di seguito il "Bene"), l'Appaltatore stesso, fermo restando la garanzia del Bene, si impegna a rilasciare al Committente un'idonea garanzia della durata minima di 24 mesi, in merito alle Parti di Ricambio e alla funzionalità del Bene nel suo complesso.
- 7.2. Resta peraltro inteso che l'Appaltatore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali difettosità del Bene, che siano da attribuire ad un vizio originario di costruzione o di progettazione del Bene stesso.

## 8. Responsabilità dell'Appaltatore

- 8.1. L'Appaltatore è responsabile per qualsiasi danno cagionato, direttamente o attraverso suoi dipendenti, terzi ausiliari o sub-appaltatori, o in ogni modo prodotto nel corso dell'esecuzione del Contratto di Appalto nei confronti del Committente, dei dipendenti di questi, di terzi e/o di beni.

Classificazione:  
**RISERVATO**

Proprietà intellettuale FIAT Group Purchasing S.R.L. a s.u.  
Il presente documento non può essere riprodotto né portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione scritta di FIAT Group Purchasing S.R.L.

# CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI



**Data: 02/12/2011**

**Prot. CGA 07 rev. 2**

**Pag 7 di 15**

- 8.2. L'Appaltatore si obbliga a tenere in ogni caso, manlevato ed indenne il Committente da ogni e qualsiasi pretesa di risarcimento di qualsivoglia natura, da chiunque avanzata nei confronti del Committente per gli atti o i fatti o le omissioni di cui sopra.
- 8.3. Resta peraltro inteso che in caso di inadempimento si applicherà quanto disposto dall'Articolo 22.

## **9. Polizza Assicurativa**

- 9.1. L'Appaltatore provvederà a coprire congruamente, mediante idonea polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazione di gradimento del Committente, a copertura totale dei rischi di responsabilità civile, furto, incendio, danni diretti e/o indiretti causati a dipendenti del Committente, terzi e/o beni in ogni modo ipotizzabili in relazione all'esecuzione del singolo Contratto di Appalto.
- 9.2. L'Appaltatore si impegna a consegnare al Committente una copia della polizza assicurativa stipulata, previamente alla conclusione del Contratto di Appalto.

## **10. Modifiche e Varianti d'Ordine**

- 10.1. Durante l'intera durata del Contratto di Appalto, il Committente avrà il diritto di richiedere in qualsiasi momento all'Appaltatore, mediante comunicazione scritta, Varianti d'Ordine. Termini e condizioni di cui alla Variante d'Ordine, ivi incluse in via non esaustiva quelle relative al Prezzo, ai termini di consegna e alle modalità di esecuzione del Servizio verranno previamente concordate per iscritto tra le Parti e riportate sulla relativa Variante d'Ordine.

## **11. Reportistica**

- 11.1. L'Appaltatore si impegna a redigere ed a consegnare al Committente entro il giorno venti (20) di ogni mese un Report Mensile e, al termine dello svolgimento del Servizio un Report Finale riepilogativo di tutte le attività eseguite nel rispetto di quanto indicato nel Contratto di Appalto.
- 11.2. Il ritardo nella consegna del Report Mensile o del Report Finale determinerà l'impossibilità per l'Appaltatore di procedere alla relativa fatturazione sino al momento in cui non verrà consegnata al Committente tutta la documentazione mancante.
- 11.3. Una volta ricevuto il Report Mensile e/o il Report Finale, il Committente avrà venti (20) giorni di tempo per procedere alla sua verifica ed approvazione o per comunicare per iscritto all'Appaltatore eventuali anomalie ed irregolarità riscontrate. L'Appaltatore potrà procedere all'emissione della relativa fattura nel caso in cui: (i) sia decorso il termine su indicato senza che il Committente abbia sollevato alcuna contestazione in merito alla completezza e regolarità dei Report Mensile/Finale consegnato; o (ii) il Committente abbia già rilasciato per iscritto all'Appaltatore il benestare alla fatturazione del Servizio reso, restando peraltro inteso che gli eventi sopra citati sub (i) e (ii) rappresentano la sola accettazione della descrizione materiale del Servizio riportata nel Report Mensile e/o nel Report Finale e la condizione necessaria per l'emissione della relativa fattura da parte dell'Appaltatore.
- 11.4. Resta peraltro inteso che l'emissione del suddetto benestare non comporterà né potrà essere in alcun modo interpretato come comportante, espressamente o implicitamente, alcuna rinuncia da parte del Committente a qualsivoglia diritto allo stesso attribuito dalle Condizioni Generali di Appalto, dal Contratto di Appalto, e/o dalle Norme di Legge, anche in relazione a qualsivoglia futura contestazione delle relative fatture.

## **12. Prezzo**

- 12.1. Il Prezzo deve essere precisato nello specifico Contratto di Appalto e deve intendersi fisso e per nessuna ragione soggetto a variazione, tranne nel caso in cui siano intervenute Varianti di Ordine. In tal caso troverà applicazione quanto previsto dall'Articolo 10.1.

Classificazione:  
**RISERVATO**

Proprietà intellettuale FIAT Group Purchasing S.R.L. a s.u.  
Il presente documento non può essere riprodotto né portato a conoscenza di terzi  
senza autorizzazione scritta di FIAT Group Purchasing S.R.L.

12.2. Gli eventuali costi della sicurezza relativi alle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi di interferenza verranno indicati espressamente nel DUVRI e/o nel relativo Contratto di Appalto.

### **13. Termini di pagamento e di fatturazione**

13.1. Il Committente: (i) si impegna a pagare il Prezzo all'Appaltatore a seguito del ricevimento della relativa fattura, nel rispetto dei termini di pagamento previsti nello specifico Contratto di Appalto; (ii) è legittimato a compensare finanziariamente ogni somma dovuta in qualsiasi momento all'Appaltatore con le somme dovute dall'Appaltatore al Committente a qualsiasi titolo; e (iii) ha diritto, in caso di mancato adempimento dell'Appaltatore ad una sua qualsiasi obbligazione, di sospendere il pagamento di una qualsiasi parte del Prezzo non ancora corrisposto, dandone preavviso all'Appaltatore per iscritto.

13.2. Nella fatturazione del Prezzo, o di parte di esso, l'Appaltatore deve inserire nella relativa(e) fattura(e): (i) il numero del Contratto di Appalto (ii) la data del Contratto di Appalto; nonché, (iii) ogni ulteriore informazione a tal fine richiesta nel Contratto di Appalto.

13.3. Ogni pagamento effettuato dal Committente, anche ai sensi del precedente Articolo 11.3, non costituisce accettazione o riconoscimento del fatto che l'Appaltatore abbia adeguatamente eseguito correttamente tutte le attività di cui al Servizio affidatogli.

### **14. Obbligazioni di competitività**

14.1. L'Appaltatore si obbliga a garantire, durante tutta la durata del Contratto di Appalto, la competitività del Servizio, anche in termini di qualità, affidabilità, e dei corrispettivi, rispetto ai concorrenti di mercato.

14.2. Il Committente ha il diritto di verificare il mantenimento dei livelli di competitività del Servizio reso dall'Appaltatore con la media di quelli praticati dai migliori concorrenti sul mercato di riferimento ed ove, a seguito di tali verifiche, constati l'intervenuta non competitività del Servizio, ne darà pronta comunicazione scritta all'Appaltatore con illustrazione della migliore offerta ricevuta per la prestazione dello stesso Servizio.

14.3. Il Committente, con la comunicazione scritta di cui all'Articolo 14.2, assegnerà all'Appaltatore un termine, non inferiore a 30 (trenta) giorni entro il quale l'Appaltatore potrà adeguarsi alla migliore offerta comunicatagli. Qualora l'Appaltatore trascorso tale termine non accetti di allineare la prestazione del Servizio alla suddetta migliore offerta comunicatagli dal Committente lo stesso avrà diritto di risolvere il Contratto di Appalto, immediatamente e tramite semplice comunicazione scritta, ai sensi dell'Articolo 22 delle presenti Condizioni Generali di Appalto, senza che da ciò derivi in capo all'Appaltatore alcun diritto ad indennizzi e/o risarcimenti a qualsiasi titolo eventualmente dovuti.

### **15. Cessazione temporanea o riduzione delle attività del Committente**

15.1. Le Parti convengono che in ogni caso di cessazione temporanea o di riduzione delle attività produttive del Committente, dovute a qualsivoglia causa incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria ed i periodi di chiusura degli uffici e degli Stabilimenti, l'Appaltatore si impegna ad adeguare di volta in volta la fornitura del Servizio alle attività produttive del Committente, pianificando ed organizzando la propria attività di impresa (materiali, mezzi e manodopera) in funzione delle specifiche esigenze del Committente, come da indicazioni di quest'ultimo.

15.2. In caso di riduzione delle attività produttive del Committente, l'Appaltatore avrà diritto al solo pagamento del Prezzo proporzionalmente ridotto in ragione del Servizio effettivamente eseguito, restando escluso ogni ulteriore diritto a qualsivoglia indennizzo e/o risarcimento di eventuali costi diretti, indiretti, che l'Appaltatore dichiara a qualsiasi titolo, di aver nel frattempo sostenuto.

15.3. In caso di cessazione temporanea delle attività produttive del Committente, l'Appaltatore, su indicazione del Committente, dovrà sospendere l'esecuzione del Servizio per l'intero periodo indicato dal Committente e non avrà alcun titolo ad ottenere, per il medesimo periodo, il



pagamento del Prezzo, o di qualsivoglia indennizzo e/o risarcimento di eventuali costi diretti, indiretti, che l'Appaltatore dichiara, a qualsiasi titolo, di aver nel frattempo sostenuto. Nel caso in cui la cessazione delle attività produttive del Committente si dovesse protrarre continuativamente o cumulativamente per più di tre (3) mesi nel corso di un anno, l'Appaltatore avrà diritto a risolvere il Contratto d'Appalto, con un preavviso scritto di tre (3) mesi e ad ottenere dal Committente il solo pagamento del Prezzo proporzionalmente ridotto in ragione del Servizio effettivamente eseguito e non ancora pagato, fino alla data di risoluzione del Contratto di Appalto, restando escluso ogni ulteriore diritto a qualsivoglia indennizzo e/o risarcimento di eventuali costi diretti, indiretti, che l'Appaltatore dichiara, a qualsiasi titolo, di aver nel frattempo sostenuto.

## **16. Divieto di cessione del credito**

16.1. Se non preventivamente autorizzato per iscritto dal Committente, l'Appaltatore si impegna a non alienare, trasferire o cedere a terzi alcun credito che possa vantare nei confronti del Committente e fondato sul pagamento del Servizio che deve essere fornito al Committente ai sensi dello specifico Contratto di Appalto.

## **17. Locali ed attrezzature di proprietà del Committente**

17.1. Nel caso in cui l'Appaltatore debba utilizzare locali ed attrezzature di proprietà del Committente (qui definiti i "Beni") per lo svolgimento del Servizio oggetto dello specifico Contratto di Appalto, gli stessi verranno messi a disposizione dell'Appaltatore sulla base di specifici e separati accordi conclusi di volta in volta tra il Committente e l'Appaltatore, contestualmente alla conclusione del Contratto di Appalto.

## **18. Divieto di cessione del Contratto e di sub-appalto**

18.1. Sempreché non sia stato previamente autorizzato per iscritto dal Committente, l'Appaltatore non potrà cedere e/o subappaltare a terzi, in tutto o in parte, il Contratto di Appalto, nonché qualsivoglia diritto ed obbligazione da esso nascenti.

18.2. Nell'eventualità in cui il Committente abbia concesso l'autorizzazione al sub-appalto di cui all'articolo precedente 18.1, l'Appaltatore: (i) si obbliga, sotto la propria responsabilità, a selezionare i sub-appaltatori soltanto dopo averne accertato l'idoneità tecnico-professionale, l'affidabilità dal punto di vista finanziario ed il possesso dell'esperienza e delle conoscenze tecniche necessarie ad eseguire quella parte del Servizio che dovrà essere loro sub-appaltata; e (ii) si obbliga a far sì che ciascun sub-appaltatore accetti ed osservi le Condizioni Generali di Appalto ed il relativo Contratto di Appalto.

18.3. Resta peraltro inteso che l'autorizzazione al subappalto non comporterà in alcun caso la liberazione dell'Appaltatore dagli obblighi ed oneri di cui alle presenti Condizioni Generali di Appalto e al relativo Contratto di Appalto, rimanendo lo stesso solidalmente ed interamente responsabile verso il Committente anche dell'operato dei terzi subappaltatori.

## **19. Forza Maggiore**

19.1. Nessuna delle Parti risponderà del mancato adempimento alle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto di Appalto, nel caso in cui possa provare che tale inadempimento è dovuto ad un evento di forza maggiore, intendendosi per evento di forza maggiore, un evento (i) che sia al di fuori del controllo della Parte che lo subisce, (ii) che, al momento della sottoscrizione degli specifici Contratti d'Appalto, non era ragionevolmente prevedibile, al pari dei suoi effetti, da detta Parte e, (iii) che non era altrimenti evitabile e/o rimediabile dalla Parte che lo subisce.

19.2. Al verificarsi di un evento di forza maggiore come sopra definito, la Parte impossibilitata ad adempiere provvederà ad informare l'altra Parte, immediatamente e per iscritto, mediante lettera raccomandata, del verificarsi di detto evento, nonché dei suoi effetti.

- 19.3. Qualora la circostanza di forza maggiore sia tale da determinare un ritardo nella prestazione del Servizio incompatibile con le esigenze produttive del Committente, quest'ultimo avrà il diritto di far eseguire il Servizio da terzi durante il periodo in cui perdura l'evento di forza maggiore.
- 19.4. Ove, a giudizio del Cliente, tale provvedimento si riveli non praticabile o irragionevolmente oneroso, ovvero nel caso in cui l'evento di forza maggiore persista per un periodo superiore ai 30 (trenta) giorni a partire dal ricevimento del suddetto avviso, il Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto di Appalto in relazione al quale si sia verificato l'evento di forza maggiore, dandone preavviso scritto all'Appaltatore, mediante lettera raccomandata ai sensi dell'Articolo 22, senza che alcun risarcimento sia dovuto all'Appaltatore.
- 19.5. L'Appaltatore è consapevole ed a conoscenza che, ai sensi del presente Articolo, ritardi causati da un sub-appaltatore non rappresentano cause di forza maggiore e, pertanto, non sono regolati dall'Articolo 19.1 di cui sopra, a meno che essi siano stati a loro volta causati da eventi di forza maggiore così come definiti dal precedente Articolo 19.1.

## **20. Proprietà Intellettuale**

- 20.1. Qualsiasi informazione, dato, conoscenza, ritrovato, brevettato o brevettabile, know-how e, in genere, qualsivoglia notizia, di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, scritta o orale, così come nuove applicazioni o sviluppo di know-how, qualsiasi disegno, documento, supporto magnetico o campione di materiale o prodotto che il Committente dovesse consegnare all'Appaltatore per l'esecuzione del Servizio di cui al relativo Contratto di Appalto, sono e rimarranno di proprietà esclusiva del Committente e potranno essere utilizzati dall'Appaltatore unicamente per l'esecuzione del Servizio di cui al relativo Contratto di Appalto.
- 20.2. Il Committente acquisirà la proprietà, esclusiva ed incondizionata, di tutti i risultati tecnici del Servizio (qui definiti i "Risultati Tecnici"), con i relativi diritti di proprietà intellettuale, nel momento in cui essi verranno realizzati dall'Appaltatore in esecuzione dello specifico Contratto di Appalto.
- 20.3. Il Committente potrà, a propria discrezione, decidere di procedere alla registrazione di tali Risultati Tecnici, a titolo di brevetti, modelli ornamentali o di utilità, impegnandosi fin da ora l'Appaltatore a prestare, ogni ragionevole collaborazione, ove così richiesta dal Committente.
- 20.4. Nell'eventualità che l'Appaltatore dovesse utilizzare nei Risultati Tecnici del Servizio un qualche diritto di proprietà intellettuale di cui non sia titolare, l'Appaltatore si impegna fin da ora:
- 20.4.1. a garantire, producendo idonea documentazione, di aver previamente ottenuto il consenso ad utilizzare tali diritti di proprietà intellettuale dai terzi che ne sono titolari;
- 20.4.2. a tenere il Committente manlevato ed indenne da qualsiasi pretesa di terzi, e fondata su una violazione di diritti di proprietà intellettuale nella progettazione e realizzazione dei Risultati Tecnici di cui al Servizio a lui affidato in forza di uno specifico Contratto di Appalto.
- 20.5. L'Appaltatore, in caso di utilizzazione nella progettazione e realizzazione dei Risultati Tecnici di cui al Servizio di un qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale pregresso di cui esso sia titolare, a qualsivoglia titolo, antecedentemente e indipendentemente dal presente Contratto conferisce al Committente su tali diritti una licenza perpetua, non esclusiva, irrevocabile, gratuita, trasferibile, sub-licenziabile e senza limiti territoriali, di utilizzare, far utilizzare, produrre, far produrre, duplicare, vendere e mantenere, tali Risultati Tecnici.
- 20.6. Il Prezzo concordato per la realizzazione dei Servizi è comprensivo di tutti i diritti di proprietà intellettuale trasferiti o concessi dall'Appaltatore ai sensi di queste Condizioni Generali di Appalto.

## **21. Risoluzione per inadempimento**

- 21.1. Il Committente avrà il diritto di risolvere ogni Contratto di Appalto nel caso di violazione da parte dell'Appaltatore di una qualsiasi obbligazione prevista dal Contratto di Appalto, a patto che abbia previamente comunicato per iscritto all'Appaltatore l'avvenuto inadempimento ed abbia concesso all'Appaltatore un termine ragionevole, in ogni caso non superiore a 30 (trenta) giorni dal momento della ricezione della comunicazione di detto termine (qui definito "Termine"), per porre rimedio a tale inadempimento.
- 21.2. A tale scopo, durante il Termine, i rappresentanti delle Parti dovranno incontrarsi non appena possibile per concordare sulle modalità adatte per porre rimedio a tale inadempimento; in ogni caso l'impossibilità di raggiungere un accordo non farà venire meno né ridurrà in alcun modo l'obbligazione dell'Appaltatore di porre rimedio a tale inadempimento.
- 21.3. Nel caso in cui non fosse possibile per l'Appaltatore rimediare entro il Termine all'inadempimento verificatosi, allo scadere del Termine il Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto di Appalto informando per iscritto l'Appaltatore e la data di tale comunicazione scritta sarà considerata quale data di risoluzione.
- 21.4. La risoluzione di uno specifico Contratto di Appalto, dichiarata ai sensi del presente Articolo 21, non pregiudica i diritti pregressi che il Committente possa vantare nei confronti dell'Appaltatore. Le condizioni che espressamente o implicitamente hanno effetto dopo la risoluzione continueranno ad avere effetto nonostante la risoluzione.

## **22. Risoluzione per cause specifiche d'inadempimento**

- 22.1. Le Parti convengono che il Contratto di Appalto si risolverà di diritto mediante semplice comunicazione scritta da parte del Committente all'Appaltatore, con la quale questi dichiara di valersi della presente clausola risolutiva espressa, e fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni, nell'ipotesi in cui l'Appaltatore commetta un inadempimento di un qualsiasi termine o condizione stabilito negli Articoli 4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.7, 8.2, 8.3, 14.3, 15, 18, 19, 25, 26 e 27 di cui a queste Condizioni Generali di Appalto.

## **23. Recesso**

- 23.1. Il Committente avrà facoltà di recedere dallo specifico Contratto di Appalto in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione mediante mera comunicazione scritta con un preavviso di 30 (trenta) giorni, fermo restando il rispetto di termini inderogabili previsti da qualsivoglia Norma di Legge, decorrenti dalla data di spedizione della suddetta comunicazione (qui definito come "Termine di Preavviso"). Il recesso avrà efficacia decorso il Termine di Preavviso (qui definito "Data di Efficacia del Recesso").
- 23.2. Nel caso previsto dall'Articolo 23.1, il Committente sarà tenuto a corrispondere all'Appaltatore il Prezzo per il Servizio svolto fino alla Data di Efficacia del Recesso. Resta inteso che null'altro sarà a qualsivoglia titolo dovuto dal Committente all'Appaltatore.

## **24. Conseguenze della risoluzione/recesso**

- 24.1. Ogni eventuale risoluzione del Contratto di Appalto, di cui agli Articoli 21, 22 e 23, non pregiudicherà i diritti pregressi che il Committente possa vantare nei confronti dell'Appaltatore. Le condizioni che implicitamente o espressamente abbiano effetti dopo la risoluzione, continueranno a produrli nonostante la risoluzione stessa.

## **25. Modifica della struttura organizzativa e societaria dell'Appaltatore**

- 25.1. L'Appaltatore riconosce che la decisione del Committente di assegnargli un Contratto di Appalto è "intuitu personae" ed essenzialmente basata su una previa e positiva valutazione delle capacità professionali, finanziarie e manageriali dell'Appaltatore ed alla sua complessiva capacità di assicurare la corretta e tempestiva esecuzione del Servizio.

25.2. L'Appaltatore si impegna ad informare prontamente il Committente di ogni cambiamento nella sua organizzazione e struttura aziendale e manageriale o nella sua struttura azionaria ed è consapevole che, se il Committente, a sua discrezione, riterrà che tali cambiamenti incidano sostanzialmente sulla capacità dell'Appaltatore di operare in modo corretto, con la richieste capacità professionali, finanziarie e manageriali e nei tempi previsti, potrà avvalersi dei diritti di cui al precedente Articolo 22.

## **26. Confidenzialità**

26.1. Tutte le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Appalto e nello specifico Contratto di Appalto e scambiate tra le Parti debbono ritenersi confidenziali.

26.2. L'Appaltatore si impegna a: (i) non divulgare e/o non comunicare a terzi, né in tutto né in parte, né in forma scritta o orale qualsiasi informazione trasmessagli dal Committente, senza il preventivo espresso consenso scritto di quest'ultimo; e a (ii) non utilizzare tali informazioni per fini diversi dall'esecuzione dello specifico Contratto di Appalto.

## **27. Decreto Legislativo 231/01, Codice di Condotta e Linee Guida di sostenibilità**

27.1. Nel caso in cui l'Appaltatore abbia sede in Italia:

27.1.1 L'Appaltatore: (i) dichiara di conoscere e di aver preso atto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (qui definito il "Decreto"); (ii) si impegna ad improntare il proprio comportamento, nell'esecuzione del Contratto di Appalto, a principi di trasparenza, correttezza e lealtà; (iii) dichiara di non aver commesso alcuno dei reati contemplati dal Decreto; (iv) è consapevole che il Decreto, in aggiunta alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, prevede la responsabilità diretta dell'ente giuridico per una serie di reati commessi dai suoi dipendenti o dalle altre specificate persone appartenenti alla sua struttura organizzativa (es. reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione quali corruzione, frode in danno dello Stato ecc.); e (v) si obbliga a rispettare le disposizioni del Decreto.

27.1.2 L'Appaltatore: (i) dichiara altresì di aver preso atto che il Committente ha adottato il Codice di Condotta contenente i principi di etica aziendale applicati dalle società partecipate e/o controllate da Fiat S.p.A o Fiat Industrial S.p.A (qui di seguito il "Codice di Condotta") e le Linee Guida di Sostenibilità per i Fornitori (qui di seguito le "Linee Guida") e di conoscere pienamente tali documenti, consultabili all'indirizzo internet <http://grouppurchasing.fiat.com/irj/portal/anonymous/FiatSpa-IT>; <http://grouppurchasing.fiat.com/irj/portal/anonymous/FiatIndustrial-IT>; (ii) si impegna al rispetto delle previsioni e dei principi ivi contenuti.

27.1.3. L'inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni contenute nel Decreto, nel Codice di Condotta e/o nelle Linee Guida comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e legittimerà il Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato, mediante semplice comunicazione scritta, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Committente stesso, inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal citato Decreto.

27.1.4. L'elenco dei reati di cui al Decreto è tassativo, ma potrebbe essere ampliato in futuro ed in tal caso la presente clausola si intenderà automaticamente estesa a tutti i reati contemplati nel Decreto, anche se introdotti successivamente alla data di sottoscrizione del Contratto.

27.2. Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia sede in Italia:

27.2.1. L'Appaltatore dichiara di conoscere e di aver preso atto delle disposizioni contenute nel Codice di Condotta (di seguito il "Codice di Condotta") e nelle Linee Guida di Sostenibilità per i Fornitori (di seguito le "Linee Guida") adottati dal Committente e reperibili

# CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI



Data: 02/12/2011

Prot. CGA 07 rev. 2

Pag 13 di 15

all'indirizzo internet: <http://sostenibilita.fiatgroup.com/responsabilita-sociale/compliance.php> e <http://www.fiatindustrial.com/it-IT/sustainability/overview/Pagine/default.aspx> nei quali sono fissati i principi e le regole di comportamento che le società controllate, direttamente o indirettamente, da Fiat S.p.a. e/o Fiat Industrial S.p.a. applicano nell'esercizio delle loro attività.

27.2.2. L'Appaltatore è a conoscenza che le società controllate, direttamente o indirettamente, da Fiat S.p.a. e/o Fiat Industrial S.p.a. intrattengono rapporti commerciali solo con i fornitori che si uniformino, nella conduzione delle proprie attività di impresa, ai suddetti principi e regole di comportamento.

27.2.3. L'Appaltatore si obbliga quindi a condurre la propria attività di impresa in conformità alle regole ed ai principi analoghi a quelli previsti dalle leggi dello Stato (o degli Stati) dove esso opera, con particolare riferimento ai reati di corruzione, riciclaggio e terrorismo ed alle norme che prevedono una responsabilità per la persona giuridica (Corporate Liability) nonché ai principi contenuti nel Codice di Condotta e nelle Linee Guida, finalizzati ad assicurare il rispetto di adeguati livelli di etica nell'esercizio delle proprie attività.

27.3. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Committente non potrà proseguire alcun rapporto commerciale con qualsivoglia fornitore che non uniformi l'esecuzione delle proprie attività di impresa alle leggi dello Stato (o degli Stati) dove esso opera, al Codice di Condotta e/o alle Linee Guida.

27.4. La violazione da parte dell' Appaltatore di previsioni di tale modello di organizzazione, e di controllo o e/o del Codice di Condotta costituisce violazione delle presenti Condizioni Generali d'Appalto, ai sensi del precedente Articolo 22.

## 28. Legge applicabile e risoluzione delle controversie

28.1. Qualora il Committente abbia la propria sede legale in Italia, le presenti Condizioni Generali di Appalto, nonché qualsivoglia Contratto di Appalto che dovesse essere stipulato tra il Committente e l'Appaltatore, saranno regolate ed interpretate sulla base della legge italiana.

28.2. Nell'ipotesi in cui sorga una controversia relativa ad un Contratto di Appalto, cui sia applicabile ai sensi dell'Articolo 28.1 la legge italiana, e le Parti non siano in grado di risolverla in modo amichevole, esse dovranno cercare di risolverla per mezzo di una procedura di conciliazione posta in essere in conformità con il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte mediante presentazione di apposita domanda.

28.3. Nell'ipotesi in cui, entro 45 giorni dalla presentazione della domanda a cura della Parte che per prima ha inteso avvalersi della procedura di conciliazione, la procedura di conciliazione non si concluda con il raggiungimento di un accordo tra le Parti, la controversia sarà definitivamente devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Torino per la sua definitiva risoluzione.

28.4. Qualora il Committente non abbia la propria sede legale in Italia, le presenti Condizioni Generali di Appalto, nonché qualsivoglia Contratto di Appalto che dovesse essere stipulato tra il Cliente e l'Appaltatore, saranno regolate ed interpretate sulla base della legge dello Stato dove ha sede legale il Committente.

28.5. In caso applicazione di legge differente da quella italiana ai sensi dell'Articolo 28.4, qualora sorga una controversia relativa ad un Contratto di Appalto e le Parti non siano in grado di risolverla in modo amichevole, esse dovranno cercare di risolverla per mezzo di una procedura di conciliazione posta in essere in conformità con il Regolamento della Camera di Commercio Internazionale ("ICC Rules") dove ha sede legale il Committente o se non applicabile, altro luogo più vicino a quello dove è presente la sede legale del Committente. Se entro 45 giorni dalla presentazione della domanda a cura della Parte che per prima ha inteso avvalersi della procedura di conciliazione, la procedura di conciliazione non si dovesse concludere con il raggiungimento di un accordo tra le Parti, la controversia sarà definitivamente devoluta alla competenza esclusiva del tribunale competente per il luogo ove il Committente ha la propria sede legale.

Classificazione:  
**RISERVATO**

Proprietà intellettuale FIAT Group Purchasing S.R.L. a s.u.  
Il presente documento non può essere riprodotto né portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione scritta di FIAT Group Purchasing S.R.L.



## CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI



Data: 02/12/2011

Prot. CGA 07 rev. 2

Pag 14 di 15

### 29. Varie

- 29.1. Ogni diritto o rimedio del Committente previsto da queste Condizioni Generali d'Appalto e/o da uno specifico Contratto d'Appalto non pregiudica nessun altro diritto di legge del Committente, sia esso previsto o meno dalle presenti Condizioni Generali d'Appalto e/o da ogni Contratto d'Appalto.
- 29.2. Qualsiasi comportamento, anche ripetuto, di una delle Parti non corrispondente ad una o più delle disposizioni delle Condizioni Generali di Appalto e/o dello specifico Contratto di Appalto non potrà in nessun caso pregiudicare il diritto dell'altra Parte di chiedere, in qualsiasi momento, l'applicazione delle stesse.
- 29.3. La mancanza o il ritardo da parte del Committente nel far valere, in tutto o in parte, una qualche disposizione delle presenti Condizioni Generali d'Appalto e/o di ogni Contratto d'Appalto non potrà essere interpretata alla stregua di una rinuncia a far valere dette disposizioni.
- 29.4. Tutti i diritti e rimedi qui previsti a beneficio delle Parti, o di ciascuna di esse, saranno da considerarsi in aggiunta, e non in alternativa, a qualsivoglia ulteriore diritto ed azione previsti dalle Norme di Legge.
- 29.5. Le presenti Condizioni Generali di Appalto si applicheranno a qualsivoglia Contratto di Appalto sottoscritto tra le Parti che espressamente le richiami, restando peraltro inteso che in caso di difformità tra le previsioni di queste Condizioni Generali d'Appalto e quelle di ogni specifico Contratto di Appalto, prevarranno quelle del Contratto di Appalto. Eventuali modifiche e variazioni ad un dato Contratto di Appalto si intenderanno valide ed efficaci soltanto se risultante da atto scritto debitamente sottoscritto da un rappresentante, dotato degli opportuni poteri, di ognuna delle Parti.
- 29.6. Nel caso in cui una qualche previsione di queste Condizioni Generali d'Appalto sia invalida, illegittima, o inefficace ai sensi di quanto disposto dalle Norme Legge applicabili alle presenti Condizioni Generali di Appalto e allo specifico Contratto di Appalto ai sensi dell'Articolo 28, tale invalidità, illegittimità o inefficacia non si estenderà in alcun modo alle altre pattuizioni qui previste. L'invalidità, l'illegittimità o l'inefficacia di una pattuizione delle presenti Condizioni Generali d'Appalto in una particolare giurisdizione non renderà invalida, illegittima, o inefficace tale clausola in ogni altra giurisdizione.

#### FIRMA PER CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| RAGIONE SOCIALE DELL'APPALTATORE | TIMBRO E FIRMA |
| NOME                             |                |
| TITOLO                           |                |
| DATA                             |                |

Nell'eventualità che il Committente sia una società Italiana, con conseguente applicazione della legge Italiana, ai sensi del precedente Articolo 28.1, l'Appaltatore espressamente approva, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 c.c., gli articoli di queste Condizioni Generali di Appalto qui di seguito indicati:

Articoli 2.3 (non applicabilità di condizioni contrattuali riportate nell'offerta, nell'accettazione e nei documenti emessi dall'Appaltatore), 4.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.9, 4.1.10 (garanzie dell'Appaltatore implicite nella sottoscrizione di un Contratto di Appalto), 4.5 (manleva dell'Appaltatore in favore del Committente), 5.10 (diritto del Committente di risolvere il Contratto di Appalto per mancato rispetto dell'Appaltatore delle Norme di Legge in materia di lavoro e di Ambiente), 6.4 (diritto di risoluzione del Contratto di Appalto a favore del Committente), 8.2 (manleva dell'Appaltatore in favore del Committente), 10.1 (modifiche e varianti

Classificazione:  
**RISERVATO**

Proprietà intellettuale FIAT Group Purchasing S.R.L. a s.u.  
Il presente documento non può essere riprodotto né portato a conoscenza di terzi  
senza autorizzazione scritta di FIAT Group Purchasing S.R.L.

## CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI



**Data: 02/12/2011**

**Prot. CGA 07 rev. 2**

**Pag 15 di 15**

di ordini), 13 (termini di pagamento e compensazione), 16 (divieto di cessione del credito), 18 (divieto di cessione del contratto e di sub-appalto), 19.4 (diritto di risoluzione del Committente), 19.5 (esclusione della causa di forza maggiore in caso di ritardi dei sub-appaltatori), 21 (diritto di risoluzione del Contratto di Appalto in favore del Committente), 22 (diritto di risoluzione del Contratto di Appalto in favore del Committente per cause specifiche di inadempimento), 23 (Diritto di recesso del Committente), 25 (Diritto di risoluzione del Committente in caso di modifica della struttura organizzativa/societaria dell'Appaltatore), 28 (Legge Applicabile e Foro Competente).

| FIRMA PER ESPRESSA APPROVAZIONE<br>DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RAGIONE SOCIALE DELL'APPALTATORE                                              |                |
| NOME                                                                          | TIMBRO E FIRMA |
| TITOLO                                                                        |                |
| DATA                                                                          |                |

Classificazione:  
**RISERVATO**

Proprietà intellettuale FIAT Group Purchasing S.R.L. a s.u.  
Il presente documento non può essere riprodotto né portato a conoscenza di terzi  
senza autorizzazione scritta di FIAT Group Purchasing S.R.L.